



GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Sentenza n. 1/2022

Nel procedimento n. 02/GNS/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n. 48 del 2021 ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione in ordine alla segnalazione giunta da parte del Direttore di gara Daniele Insabella, inerente il ricorso proposto dalla società Canoa Polo Ortigia trasmesso in Segreteria in data 24/07/2022, giunta presso il GSN in data 25/07/2022 con cui – in relazione alla partita n. 12 del 23/07/2022 della quinta giornata di campionato italiano serie “A” maschile di Canoa Polo, svoltosi a San Miniato alle ore 17:40 tra Canoa Polo Ortigia e Canottieri Eur- risultato 3-4- tavolo Circolo Nautico Posillipo, si denuncia la presunta irregolarità formale dell’iscrizione nominativa del tesserato giocatore Macieri Regis della Canottieri Eur.

FATTO

Con ricorso trasmesso alla Direzione di gara, in data 23/07/2022, la società Canoa Polo Ortigia reclamava -in relazione alla partita n. 12 del 23/07/2022 della quinta giornata di campionato italiano serie “A” maschile di Canoa Polo, svoltosi a San Miniato alle ore 17:40 tra Canoa Polo Ortigia e Canottieri Eur- risultato 3-4- tavolo Circolo Nautico Posillipo- la presunta irregolarità formale dell’iscrizione nominativa del tesserato giocatore Macieri Regis della Canottieri Eur perfezionatasi “circa 50 minuti” prima dell’orario di inizio della partita in violazione di quanto previsto dal Codice di Gara della Federazione Italiana Canoa Kayak SEZIONE 7 – CANOA POLO che impone l’iscrizione solo fino ad un’ora prima dell’inizio del Torneo/Giornata di Campionato.

Più dettagliatamente, la società ricorrente riteneva che la suddetta tardività dell’iscrizione avrebbe dovuto comportare l’estromissione dal campo dell’intera squadra Canottieri Eur con sconfitta a tavolino della partita stessa per 0 – 7 (cfr. art. 2.18, comma 2 CDG).

In ordine al ricorso sopra indicato, il Direttore di gara Sig. Daniele Insabella comunicava alla Segreteria Generale in data 24/7/2022, quanto segue: *“Si precisa che tutti i giocatori iscritti a referto, risultano regolarmente tesserati (come verificato dal sito federale), ma il giocatore Macieri Regis è stato inserito intorno alle 17-00. La società Canoa Polo Ortigia propone reclamo avverso tale successivo inserimento. Il sottoscritto, ritiene che il tesserato risultava nell’elenco dei tesserati e che l’interpretazione del CDG pone dubbi circa la possibilità di inserire a referto entro 30 minuti prima dell’inizio di ciascuna partita e rimanda la questione alla procura federale così che possa dare un’interpretazione definitiva del CDG sul punto”;*

Tali comunicazioni venivano trasmesse dalla Segreteria della Giustizia Sportiva al GSN in data



25/7/2022.

Con decreto n.1-2022 veniva fissato per il 28/7/2022 il termine per la propria decisione, invitando gli interessati a produrre eventuali memorie e documenti.

Nel termine indicato, giungeva una ulteriore comunicazione del Direttore di gara, Daniele Insabella, che invitava nuovamente questo Organo giudicante ad esprimersi in merito al presunto dubbio interpretativo argomentando come segue:

“[il] Giorno 23/07/2022 prima della suddetta partita il rappresentante della società Canottieri Eur ha informato il sottoscritto di aver tesserato alle ore 16.30 l'atleta Macieri Regis posto che i tesserati Pulcini Edoardo e Marchesi Filippo regolarmente iscritti alle precedenti giornate erano assenti il primo per motivi di lavoro ed il secondo in isolamento per aver contratto il corona virus. Tenuto conto l'art 3.7 CDG sezione e verificato che la società Canottieri Eur ha inserito il tesserato entro 1 ora dall'inizio della partita, il sottoscritto ha ritenuto di far disputare la partita per non penalizzare la squadra che alle 17.00 aveva iscritto alla partita 5 tesserati.

Sul punto è pur vero che l'art è 2.17 punto 3 CDG sezione 07 disciplina la tempistica di inserimento dei giocatori “... L'iscrizione nominativa fuori termine alla prima giornata/torneo per ogni serie giocata alla quale prende parte la squadra, comporterà il pagamento di una multa, stabilita annualmente dal C.F. Eventuali aggiunte e o modifiche alle iscrizioni, nelle successive giornate del campionato al quale la squadra risulta già iscritta, saranno possibili senza multe aggiuntive solo fino un'ora prima dell'inizio del Torneo/Giornata di Campionato fissato sul bando di gara di riferimento.”

Ma leggendo l'articolo appena citato non sancisce un divieto specifico ma soltanto che l'iscrizione oltre tale termine comporterebbe l'applicazione di una multa.

Inoltre, l'art 3.7 punto 3 del CDG sezione 07 stabilisce che: “...La lista dei giocatori con nome e numero deve essere consegnata al tavolo della giuria 30 minuti prima di ogni incontro.”

Quindi anche questo articolo non pone un divieto specifico in caso di violazione del termine.”

Perveniva altresì la memoria difensiva del Canottieri Eur, S.S.D. a r.l. con la quale, dopo aver specificato che l'assenza di un giocatore era dovuta a problematiche di positività al COVID-19, si ribadivano sostanzialmente le medesime argomentazioni sopra riportate circa l'interpretazione del CDG, chiedendo la conferma del risultato e di essere ammessi al pagamento di una sanzione da euro 200,00 come previsto dalla Circolare FICK 68/22 per le violazioni di cui all'art. 2.17.3.

Questo Giudice, infine, procedeva d'ufficio ad approfondire la vicenda rilevando, per completezza di istruttoria, che:

-il tesserato Macieri Regis risultava tesserato telematicamente, per l'esattezza, alle ore 16.59 del 23/7/2022;



-il Circolo Canottieri Eur non si era macchiato nelle giornate di campionato, precedenti alla quinta di analoga violazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato dalla società Canoa Polo Ortigia si fonda sulla invocata violazione e sulla errata applicazione del CODICE DI GARA – Federazione Italiana Canoa Kayak SEZIONE 7 – CANOA POLO, DISCIPLINA DELLA GARE DI CANOA POLO (di seguito “CDG”) ed in particolare dei seguenti articoli che si riportano integralmente nella loro interezza:

I. Violazione ed erronea applicazione dell’Art. 2.17 del CDG rubricato “*ISCRIZIONI NOMINATIVE E TASSE DI ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI*” che dispone quanto segue: “*1. Le iscrizioni ai Tornei Internazionali sia che si svolgano in Italia sia all’Estero, devono essere fatte obbligatoriamente- pena la nullità – dalla Società di appartenenza, tranne che per le squadre nazionali dove l’iscrizione è fatta dalla Federazione, e deve essere espletata secondo le indicazioni date dal Bando di Gara.*

2. Le iscrizioni nominative a tutte le manifestazioni nazionali (Campionati Italiani, Coppa Italia e Tornei Nazionali) devono essere effettuate direttamente dagli Affiliati nei modi e nei termini indicati dal Bando di Gara, ovvero in occasione della prima giornata/torneo, per ogni serie giocata al quale prende parte la squadra, tramite unica iscrizione annuale valida per tutte le giornate seguenti dello stesso Campionato. In particolare, l’iscrizione deve riportare per ciascun Affiliato la denominazione e il codice di affiliazione, per ciascun tesserato iscritto il cognome e il nome ed il codice di tesseramento, del C.A. Polo e del Rappresentante di Società e degli eventuali tre tesserati che possono stare nell’area tecnica durante le partite.

3. L’iscrizione nominativa fuori termine alla prima giornata/torneo per ogni serie giocata alla quale prende parte la squadra, comporterà il pagamento di una multa, stabilita annualmente dal C.F. Eventuali aggiunte e o modifiche alle iscrizioni, nelle successive giornate del campionato al quale la squadra risulta già iscritta, saranno possibili senza multe aggiuntive solo fino un’ora prima dell’inizio del Torneo/Giornata di Campionato fissato sul bando di gara di riferimento.

4. Cinque minuti prima del fischio di inizio di ciascuna partita il Capitano della squadra deve verificare con il tavolo l’elenco dei nomi dei giocatori iscritti alla singola partita ed i relativi numeri di corpetto”.

II. Violazione ed errata applicazione dell’Art. 2.18 comma 2 del CDG rubricato “*SQUADRE*” ai sensi del quale “*Ciascuna squadra deve iniziare ogni partita con 5 giocatori in acqua pena la sconfitta a tavolino della partita stessa per 0 – 7 ed un punto di penalizzazione in classifica e una multa stabilita annualmente dal C.F.*”.



III. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 3.7 del CDG rubricato “NUMERO DEI GIOCATORI” secondo cui:

- “1. Ogni squadra di Serie A, A1, B, Serie A Under 21, Serie A Junior e Serie A Ragazzi è formata da un massimo di 8 giocatori per ogni partita e non più di 5 giocatori possono stare all'interno del campo di gioco contemporaneamente. Ogni giocatore può essere considerato come riserva. Una squadra deve iniziare ogni partita in 5 giocatori, pronti a partire sulla propria linea di porta. Se in un qualsiasi momento una squadra è ridotta a 2 giocatori l'arbitro dichiarerà terminata la partita e riferirà al Direttore di Gara affinché possa comminare la multa stabilita annualmente dalla FICK.
2. Per le serie Under 14 ogni squadra è formata da un massimo di 10 giocatori per ogni partita e non più di 5 giocatori possono stare all'interno del campo di gioco contemporaneamente.
3. La lista dei giocatori con nome e numero deve essere consegnata al tavolo della giuria 30 minuti prima di ogni incontro.
4. Nel torneo nazionale femminile 3vs3 ogni squadra è formata da un massimo di 5 giocatori per ogni partita”

** ** *

Il caso che ci riguarda - afferente alla quinta giornata di campionato - ricade nella fattispecie prevista dal citato art. 2.17 c.3, secondo periodo (*Eventuali **aggiunte e o modifiche** alle iscrizioni, nelle successive giornate del campionato al quale la squadra risulta già iscritta, saranno **possibili senza multe aggiuntive solo fino un'ora **prima dell'inizio del Torneo/Giornata di Campionato** fissato sul bando di gara di riferimento***).

La regola appare chiara nella misura in cui ammette la possibilità di iscrizione **prima dell'inizio del Torneo/Giornata di Campionato** e consente di evitare multe se l'iscrizione arriva entro un termine a ritroso di 60 minuti antecedenti la “Giornata” di campionato.

Oltre tale termine, è previsto il pagamento di una multa, ma solo fino all'inizio della “Giornata”; dopo l'inizio della giornata di campionato, le aggiunte e le modifiche non sono consentite.

Viene in aiuto a tale interpretazione della norma, oltre al dato letterale che parla di “inizio di giornata”, anche il ragionamento “a contrario”, se solo si pensi che – ove così non fosse e si potesse iscrivere anche dopo l'inizio della Giornata – le aggiunte e le modifiche alle iscrizioni sarebbero ammissibili in ogni momento (prima, dopo e durante le partite), pagando una semplice multa, con gravi conseguenze organizzative e di regolarità dei campionati.

Non è certamente quest'ultimo lo spirito della norma, che altrimenti non avrebbe motivo di essere stata scritta.

Nè, tantomeno, si potrebbe pensare di offrire una interpretazione differente da quella prospettata, attraverso l'invocazione dell'art. 3.7 *Numero di Giocatori*, comma 3, che si riferisce al termine di



30 minuti prima di ogni incontro per la presentazione al tavolo della giuria della lista dei giocatori con nome e numero, che ha la finalità di rendere edotti arbitri e avversari di quale - tra i giocatori in rosa già disponibili e già regolarmente iscritti prima dell'inizio della Giornata - entrerà in vasca e con quale numero.

Nel caso di specie, l'affiliato Canottieri EUR ha iscritto un giocatore alle ore 16,59, prima della partita n. 12, contro la squadra di Ortigia, a "Giornata" in corso, in violazione della norma citata (2.17 c.3), secondo cui, l'iscrizione poteva essere effettuata senza multa, entro le ore 10.15 (un'ora prima dell'inizio della quinta "Giornata") e, in ogni caso con multa, prima delle ore 11.15 (l'inizio della Giornata, non dopo le ore 11.15, a Giornata in corso.

A nulla valgono le considerazioni relative alla quantificazione dei minuti antecedenti alla singola "partita" rispetto all'iscrizione del giocatore. La norma citata si limita ad attribuire ai 60 minuti antecedenti alla "Giornata" (non alla partita) il valore di confine temporale oltre il quale è dovuta la multa.

Sulla base di quanto sopra descritto, le doglianze sollevate dal ricorrente Canoa Polo Ortigia appaiono meritevoli di accoglimento, per aver il Circolo Canottieri Eur iscritto il giocatore Macieri Regis oltre il termine consentito, con evidente violazione delle norme sopra citate.

Questo Giudice, avendo evidenza che si tratti della prima giornata in cui il CC Eur si è reso protagonista dell'infrazione in tal senso da parte del Canottieri Eur, ritiene applicabile la sanzione prevista dall'art. 2.18 c.2 secondo cui

"4. Durante lo svolgimento delle giornate di Campionato Italiano, le squadre che si sono regolarmente iscritte secondo quanto riportato nelle circolari relative, ma che non si presentano in campo o si presentano all'inizio di una partita in numero inferiore a 5, verranno penalizzate con le seguenti sanzioni:

a) Nella prima giornata in cui si determina tale situazione la squadra sarà sanzionata come previsto dal comma 2 e 3;",

ossia, ai fini della partita in questione, sarà sanzionata con "0 – 7 ed un punto di penalizzazione in classifica e una multa stabilita annualmente dal C.F. [...]" (cfr. 2.18, c.2)

In ordine alla quantificazione della multa, la Normativa Federale 2022 Settore Canoa, Circolare n. 106 del 16 dic. 2021 prevede espressamente una multa di euro 100,00 a Campionato, per le violazioni di cui all'art. 2.18, comma 2 del CDG.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Unico, per i fatti e gli atti sopra rappresentati:

rilevata l'irregolarità dell'iscrizione nominativa del giocatore Macieri Regis per la squadra dell'affiliato Canottieri Eur, non omologa il risultato del campo gara decretato dagli arbitri a fine



partita tra le due citate società sportive e dispone la sconfitta a tavolino del Canottieri Eur in relazione alla partita n. 12 della quinta giornata di campionato Serie A Canoa Polo, per 0 – 7, a favore della Canoa Polo Ortigia, con un punto di penalizzazione in classifica e il pagamento della multa di euro 100,00.

Dispone, altresì, che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata.

Roma, 28/7/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Filippo CECE